



COMUNE DI RUFINA

(Provincia di Firenze)

AREA POLIZIA E SERVIZI ALLA PERSONA
Suap, Commercio, Manifestazioni Tradizionali e Popolari

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SU AREA PUBBLICA

INDICE

Titolo 1 Norme generali

- Articolo 1 Premessa e Finalità
- Articolo 2 Ambito di applicazione
- Articolo 3 Definizioni
- Articolo 4 Titoli abilitativi all'esercizio dell'attività di vendita
- Articolo 5 Imprenditori agricoli
- Articolo 6 Posteggi riservati
- Articolo 7 Subingressi
- Articolo 8 Trasferimento di mercati, posteggi isolati e fiere
- Articolo 9 Durata delle autorizzazioni e concessioni
- Articolo 10 Localizzazione, caratteristiche, orari e prescrizioni
- Articolo 11 Esercizio dell'attività
- Articolo 12 Limiti e divieti nell'esercizio dell'attività di commercio itinerante e su posteggio
- Articolo 13 Sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione e/o concessione
- Articolo 14 Sanzioni
- Articolo 15 Normativa igienico-sanitaria

Titolo 2 Mercati

- Articolo 16 Individuazione dei mercati
- Articolo 17 Norme in materia di funzionamento dei mercati
- Articolo 18 Rilascio in concessione decennale dei posteggi non riservati
- Articolo 19 Rilascio in concessione decennale dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli
- Articolo 20 Rilascio in concessione decennale dei posteggi riservati ai portatori di handicap
- Articolo 21 Assegnazione dei posteggi occasionalmente vacanti e calcolo delle presenze
- Articolo 22 Mercati straordinari

Titolo 3 Posteggi isolati o fuori mercato

- Articolo 23 Definizioni
- Articolo 24 Assegnazione decennale dei posteggi fuori mercato
- Articolo 25 Esercizio dell'attività nei posteggi fuori mercato
- Articolo 26 Variazione nei posteggi fuori mercato

Titolo 4 Fiere

- Articolo 27 Definizione e funzionamento delle fiere
- Articolo 28 Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere
- Articolo 29 Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati
- Articolo 30 Calcolo delle presenze
- Articolo 31 Decadenza della concessione di posteggio

Titolo 5 Fiere Promozionali

Articolo 32 Definizione e modalità di gestione delle Fiere promozionali

Articolo 33 Criteri e modalità di assegnazione dei posteggi

Articolo 34 Calcolo delle presenze

Articolo 35 Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente vacanti

Titolo 6 Autorizzazioni e Concessioni temporanee

Articolo 36 Autorizzazioni temporanee di commercio nell'ambito di manifestazioni non commerciali

Titolo 7 Commercio in forma itinerante

Articolo 37 Titolo abilitativo all'esercizio del commercio in forma itinerante

Articolo 38 Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

Articolo 39 Determinazione degli orari di vendita

Titolo 8 Norme finali

Articolo 40 Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

Articolo 41 Canone di concessione suolo pubblico

Articolo 42 Abrogazioni

Titolo 1 Norme generali

Articolo 1

Premessa e Finalità

1. Il presente Regolamento, disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi dell'articolo 40 della Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 28 ("Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti") e successive integrazioni e modifiche.
2. Il regolamento è approvato dal Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.
3. Il presente regolamento, in applicazione della normativa vigente, persegue le seguenti finalità:
 - a. Il corretto svolgimento e organizzazione dell'attività di commercio su area pubblica, attraverso l'adozione di dettagliate norme di funzionamento dei mercati, di accesso ai posteggi, di assegnazione dei posteggi, nonché di puntuali regole di comportamento per l'esercizio dell'attività cui gli operatori devono attenersi.
 - b. la valorizzazione e promozione dell'impresa commerciale su area pubblica quale strumento di vitalizzazione della città per la crescita economica del territorio, nel rispetto delle caratteristiche del territorio medesimo e della tutela ambientale.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche ai sensi della vigente normativa e costituisce parte integrante e sostanziale del Piano per la disciplina del Commercio su area pubblica.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree di proprietà pubblica, comprese quelle demaniali, o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità.
 - b) per mercato, uno specifico ambito del territorio comunale, articolato in più posteggi e destinato all'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio di generi alimentari e non alimentari nei giorni stabiliti dal Piano comunale per la disciplina del Commercio su Area pubblica;
 - c) per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi e rilevazione delle assenze dei concessionari;
 - d) per posteggio nel mercato, la specifica ed individuata area del mercato che viene data in concessione agli operatori;
 - e) per posteggio isolato o fuori mercato, le specifica ed individuata parte delle aree di cui al comma a), non costituenti organico di alcun mercato, che vengono date in concessione agli operatori;
 - f) per fiera, la manifestazione commerciale organizzata in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività alla quale partecipano operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche;
 - g) per fiera promozionale, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni, secondo modalità e criteri stabiliti dal Comune, oltre agli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, possono essere ammessi a partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese, nonché imprenditori agricoli e artigiani regolarmente iscritti al relativo albo, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e delle norme che disciplinano la vendita e somministrazione degli alimenti;
 - l) per presenze in un mercato il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia;

- m) per presenze effettive il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività di vendita;
- n) per posteggio riservato, si intende il posteggio, individuato nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, che il Comune riserva a soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5.2.1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate) da ultimo modificata dal D.lgs 26.3.2001, n. 151. Per posteggio riservato si intende altresì il posteggio, individuato nell'ambito di mercati e fiere, che il comune può riservare ai soggetti di cui alla Legge regionale 26.4.1993, n. 27 (agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell'imprenditoria giovanile) da ultimo modificata dalla L.R. 11.8.1995, n. 87 e agli imprenditori agricoli anche in relazione alla stagionalità delle produzioni.
- o) per spunta, l'operazione giornaliera con la quale, secondo modalità e orari stabiliti nel presente Regolamento, dopo aver verificato le assenze dei titolari di concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, agli operatori presenti, dei posteggi occasionalmente vacanti, o non assegnati, in un mercato o in una fiera;
- p) per spuntista, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, è presente nel mercato o nella fiera per occupare, in quella specifica giornata, uno dei posteggi vacanti o non assegnati.

Articolo 4

Titoli abilitativi all'esercizio dell'attività di vendita

1. Il commercio sulle aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione amministrativa se effettuato su posteggio e a denuncia di inizio attività se effettuato in forma itinerante e può essere svolto da persone fisiche, o società di persone regolarmente costituite, ed in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa regionale.
2. L'attività di vendita può, quindi, essere esercitata:
 - a) su posteggi dati in concessione;
 - b) in forma itinerante, nel rispetto delle modalità di cui al presente Regolamento;
3. Il commercio sulle aree pubbliche non appartenenti al demanio comunale è soggetto ad autorizzazione comunale, previo rilascio di atto concessorio o nulla osta da parte dell'Ente proprietario dell'area. In questo caso la durata della autorizzazione non potrà che essere pari a quella di concessione.
4. L'autorizzazione e contestuale concessione decennale di posteggio in un mercato, sono rilasciate dal Comune e l'operatore titolare di tale autorizzazione è abilitato ad esercitare l'attività di vendita nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa regionale e dal presente Regolamento.
5. Le richieste di nuova autorizzazione e concessione di posteggio possono essere inoltrate solo a seguito di apposito bando di concorso predisposto dall'Amministrazione e pubblicato con le modalità in seguito specificate.
6. L'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante è soggetta a previa presentazione di dichiarazione di inizio attività al comune in cui il richiedente ha la residenza se persona fisica, o la sede legale se trattasi di società di persone. L'attività può essere svolta dalla data di ricevimento della dichiarazione di cui sopra nei modi e nelle forme previste dalla normativa regionale in materia e dal presente regolamento.
7. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti alimentari, abilita anche alla loro somministrazione solo quando l'operatore sia in possesso dei requisiti professionali ed igienico-sanitari previsti dalle normative vigenti.

Art. 5

Imprenditori agricoli

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche agli imprenditori agricoli, come definiti dal D.Lgs 228\2001, per quanto attiene il rilascio della sola concessione di posteggio nei mercati e nelle Fiere, o della concessione temporanea per le Fiere promozionali e le manifestazioni straordinarie, nonché per l'esercizio dell'attività di vendita, per l'occupazione giornaliera dei posteggi loro riservati e temporaneamente vacanti e per il rispetto degli orari di vendita.
2. Per l'esercizio del commercio in forma itinerante sul territorio comunale, l'imprenditore agricolo dovrà dare dimostrazione della avvenuta comunicazione, al Comune sede dell'impresa agricola, della dichiarazione di cui all' art. 4, comma 2, del D. Leg. 228\2001.

Art. 6

Posteggi riservati

1. Ai sensi della vigente normativa regionale, il comune ha individuato, in alcuni mercati e fiere, posteggi riservati agli imprenditori agricoli, di cui all' articolo che precede, ed ai soggetti portatori di handicap di cui alla legge n. 104\1992. L'esatta ubicazione dei posteggi riservati risulta dalle singole schede dei mercati e delle fiere approvate contestualmente al presente Regolamento.
2. I soggetti di cui al comma precedente non possono essere titolari di più di una autorizzazione e concessione di posteggio riservato in ogni mercato o fiera.
3. Per garantire l'accesso all'attività commerciale dei soggetti di cui alla L.R. n. 27\1992, modificata dalla L. R.n.87/95, il comune, in sede di pubblicazione di bandi di concorso pubblici per il rilascio di autorizzazioni e concessioni di posteggio nei mercati e nelle fiere, potrà individuare forme di agevolazione riservate a tale categoria di operatori.

Art. 7

Subingressi

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda commerciale, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta per il subentrante il diritto alla reintestazione del titolo abilitativo all' esercizio dell' attività. Ad ogni cambio di proprietà o di gestione dell' azienda, deve corrispondere una comunicazione di subingresso,rispettando la sequenza logica e cronologica dei trasferimenti.
2. La comunicazione di subingresso, corredata dalla dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità, e professionali ove richiesti, resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445\2000, deve essere presentata al Comune nei termini e con le modalità stabilite dalla vigente normativa regionale.
3. Nella ipotesi in cui la comunicazione pervenuta non sia completa, l'Ufficio competente provvede a richiedere dichiarazioni o documentazioni integrative ed i termini di conclusione del procedimento sono sospesi. Le dichiarazioni e\o i documenti integrativi devono pervenire all' ufficio nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell' operatore; in difetto si provvederà ad archiviare la comunicazione ricevuta ed il subentrante non risulterà più abilitato all'esercizio dell'attività del dante causa.
4. La comunicazione di subingresso in un titolo abilitativo al commercio in forma itinerante, deve essere indirizzata al comune di residenza del subentrante, o sede legale della società, entro 60 giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio.
5. Il subingresso nel titolo abilitativo all'esercizio del commercio su area pubblica rilasciato a soggetti riservisti di cui al precedente articolo 6, comma 1, per trasferimento, in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, dell' azienda è ammesso soltanto a favore di soggetti in possesso degli stessi requisiti.
6. La reintestazione delle concessioni di posteggio rilasciate agli imprenditori agricoli è ammessa unicamente a seguito del trasferimento, in proprietà o in gestione, dell'intera o di parte dell'azienda agricola cui la concessione afferisce.
7. In caso di subingresso per causa di morte, la comunicazione è effettuata dall'erede, o agli eredi, al quale, anche se non in possesso dei requisiti professionali previsti per il commercio e/o la somministrazione di alimenti e bevande, è consentito continuare a titolo provvisorio l'attività per un anno dalla data del decesso del dante causa. Se al termine del periodo suddetto il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti, il titolo abilitativo decade.
8. La cessione in proprietà o l'affidamento in gestione dell'azienda commerciale comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze maturate dal cedente con i singoli titoli abilitativi di cui l'azienda è corredata. In ogni caso, le presenze acquisite per subingresso, non potranno in alcun modo essere cumulate a quelle maturate con altre autorizzazioni o titoli abilitativi, né trasferite su altre autorizzazioni o titoli abilitativi di qualsiasi tipologia, già nella disponibilità del subentrante.
9. L'esercizio dell'attività di vendita è consentito al subentrante, in possesso dei requisiti prescritti,successivamente alla presentazione al comune, nei termini stabiliti, di regolare comunicazione di subingresso documentata dalla relativa attestazione di ricevimento.
10. Nella ipotesi in cui la comunicazione di subingresso, o di cessazione dell'attività, pervenga all'Amministrazione oltre il termine stabilito dalla vigente legge regionale, si provvederà a darne notizia alla Polizia municipale per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 104, comma 3, della L.R. 28\2005 e successive modifiche.

11. Il trasferimento dell'azienda comporta, da parte dell'Amministrazione comunale, la verifica in merito alla regolarità dei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo al comune di Rufina dall'azienda medesima. In caso di accertata morosità al pagamento del canone TOSAP, l'ufficio competente procede ai sensi del regolamento vigente in materia.

Articolo 8

Trasferimento di mercati, posteggi isolati e fiere

1. Lo spostamento definitivo di un mercato, di una fiera o di un posteggio fuori mercato, ai fini della valorizzazione e riqualificazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e culturale, è effettuato dal comune, con le modalità e nei termini di cui alla legge regionale. La nuova collocazione del mercato o della fiera sarà individuata con apposito provvedimento del Consiglio comunale, previa acquisizione dei pareri interni, nonché, quando necessario, degli enti ed organismi esterni, ivi compresi quelli preposti alla tutela dei beni artistici ed ambientali.

2. Qualora si debba procedere al trasferimento definitivo o alla modifica dell'assetto di un mercato, di una fiera o di un posteggio isolato per motivi di pubblico interesse, di ordine o sicurezza pubblica o di igiene e sanità pubblica, motivazioni che spesso prescindono da ipotesi di programmazione o di preavviso, il Comune, ai sensi della vigente normativa regionale, consultate le locali Associazioni di categoria e tenuto conto delle risultanze dei pareri interni all'Amministrazione e gli eventuali enti terzi, individua le nuove collocazioni o assetto del mercato o della fiera. I termini di decorrenza del provvedimento saranno definiti compatibilmente con l'urgenza di provvedere.

3. Nelle ipotesi di urgente e temporaneo interesse pubblico ostativo alla permanenza delle attività in un determinato luogo, così come nel caso di sopravvenuta indisponibilità delle aree per comprovate cause di necessità o di forza maggiore, può essere disposto il trasferimento immediato di uno o più posteggi, ovvero dell'intero mercato, fiera o posteggio isolato.

4. Nei casi in cui interessati dal trasferimento, per le motivazioni di cui ai commi precedenti, siano uno o più posteggi di un mercato, di una fiera o di una fiera promozionale, le nuove collocazioni, sentite le Associazioni di categoria e nei termini compatibili con l'urgenza di provvedere, sono individuate secondo i seguenti criteri di priorità, che non rivestono carattere di esclusività:

- nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili dello stesso mercato o fiera;
- mediante l'individuazione di nuovi spazi nell'ambito del mercato o della fiera, quando esistano le condizioni di fattibilità per il posizionamento dei posteggi;

5. L'assegnazione dei posteggi nelle nuove collocazioni, qualora non sia raggiunto un accordo fra tutti gli interessati dal trasferimento, avverrà sulla base delle scelte effettuate dai concessionari, interpellati in ordine della maggiore anzianità di presenza sul mercato di ciascun operatore e, a parità, della anzianità di iscrizione al Registro Imprese per l'attività di commercio su area pubblica.

6. Nelle ipotesi di trasferimento di posteggi fuori mercato le nuove collocazioni sono individuate secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:

- nell'ambito di posteggi della stessa tipologia, se previsti dal Piano e non assegnati;
- individuando nuove postazioni;

Art. 9

Durata delle autorizzazioni e concessioni

1. La durata delle autorizzazioni con contestuale concessione di posteggio è decennale, secondo le prescrizioni della vigente normativa regionale, tacitamente rinnovabile a scadenza.

2. Nel caso in cui l'area su cui insiste il posteggio non sia di proprietà comunale, la durata della relativa autorizzazione e concessione sarà vincolata alla concreta disponibilità dell'area da parte del Comune.

3. Le autorizzazioni rilasciate dal comune per l'esercizio del commercio su aree pubbliche appartenenti al demanio di altri Enti, hanno validità per la durata della relativa concessione rilasciata dall'ente proprietario dell'area;

Articolo 10

Localizzazione, caratteristiche, orari e prescrizioni

1. Per ogni mercato, turno commerciale, o fiera e per i posteggi fuori mercato istituiti nel territorio comunale e compresi nel Piano per il commercio su aree pubbliche, di cui il presente regolamento è parte integrante e sostanziale, sono redatte apposite schede. Nelle stesse sono riportate la denominazione, l'ubicazione, la periodicità di svolgimento, l'organico, la loro destinazione ed eventuale specializzazione merceologica, nonché le limitazioni, i divieti, le prescrizioni e le modalità da osservare nell'esercizio dell'attività, pena l'adozione delle sanzioni previste dalla normativa regionale vigente o dal presente Regolamento.
2. Variazioni alle prescrizioni contenute nelle suddette schede, in ordine alle altezze, agli oggetti tendari, alla collocazione ed alle dimensioni dei posteggi, motivate da sopravvenute necessità od opportunità, potranno essere adottate con deliberazione della Giunta comunale, previa consultazione delle associazioni di categoria.
3. L'orario di accesso alle aree mercatali, salvo diversa prescrizione indicata nelle singole schede, è consentito agli operatori un'ora prima dell'inizio dell'attività, ed i singoli posteggi dovranno essere lasciati completamente sgombri da merci, attrezzature e nettezza di ogni genere entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita.
4. In ogni scheda sono altresì riportati gli orari di vendita per ogni tipologia di posteggio.
5. Si conferma, in analogia con quanto stabilito per il commercio in sede fissa, l'obbligo di chiusura di qualsiasi attività di commercio su area pubblica nei giorni 25, 26 dicembre e 1 gennaio di ogni anno, anticipando al giorno antecedente la festa lo svolgimento dello stesso, salvo accordi in deroga derivanti da concertazione.
6. Entro il 31 Dicembre, con specifica ordinanza sindacale adottata previa consultazione delle Associazioni di categoria, sono definite le variazioni agli orari di vendita stabiliti nelle singole schede, per ogni tipologia di posteggio, da valersi per l'anno successivo.

Art. 11

Esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito esclusivamente ai soggetti titolari di uno dei titoli abilitativi di cui all'art. 4 che precede. Quando titolare sia una società, l'esercizio dell'attività è consentito a tutti i soci nei casi di società in nome collettivo ed ai soci accomandatari nei casi di società in accomandita semplice.
2. Il titolo abilitativo, in originale, dovrà essere sempre esibito a richiesta degli organi di vigilanza.
3. In caso di assenza del titolare, di tutti i soci per le Società in nome collettivo o dei soci accomandatari per le Società in accomandita semplice, l'attività di vendita, sia su posteggio che in forma itinerante, è consentita ai collaboratori ed ai dipendenti.
4. La condizione di dipendente o collaboratore deve risultare da dichiarazione, redatta in conformità con gli articoli 46 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000, attestante la natura del rapporto con l'azienda titolare.
5. I concessionari non possono per alcun motivo occupare superficie maggiore o diversa da quella risultante dall'atto di concessione. E' assolutamente vietato occupare, anche con piccole sporgenze, l'area fra un posteggio e l'altro, nonché gli spazi comuni destinati al regolare e sicuro funzionamento dell'intero complesso commerciale ed alla circolazione pedonale e veicolare.
6. Il mantenimento sul posteggio dei veicoli non utilizzati direttamente per la vendita, quando non espressamente vietato, è consentito unicamente a condizione che non vengano occupati spazi eccedenti la superficie concessionata.
7. Al termine dell'orario di vendita previsto per ciascuna tipologia di autorizzazione e/o concessione, il posteggio deve essere lasciato libero e sgombro da qualsiasi veicolo, struttura o attrezzatura utilizzata, salvo, per gli operatori alimentaristi, eventuali specifiche autorizzazioni in deroga rilasciate dalla competente ASL.
8. I concessionari devono provvedere alla raccolta di rifiuti e imballaggi derivanti dall'esercizio dell'attività, ed al conferimento dei medesimi negli appositi spazi e/o contenitori appositamente predisposti. Al termine dell'orario di vendita, pertanto, i posteggi devono essere lasciati completamente sgombri da merci, materiali, scarti alimentari e rifiuti di qualsiasi tipo.
9. Ciascun posteggio deve essere occupato per la vendita, anche dagli eventuali "spuntisti", nonché le eventuali riserve.

10. E' vietato, ai sensi della vigente normativa regionale, esercitare sui posteggi la vendita di generi diversi, anche nella specializzazione merceologica, da quelli indicati dal Piano per la disciplina del commercio su area pubblica quali risultano dalle relative schede dei mercati, raggruppamenti turistici, turni commerciali, fiere o fiere promozionali e posteggi fuori mercato.

11. Per quanto riguarda l' apposizione sui mezzi e le attrezzature di vendita di scritte pubblicitarie, si applicano le disposizioni del vigente Regolamento comunale sulla pubblicità.

12. Gli aggetti tendari di protezione alla struttura di vendita, ove ammessi, debbono essere collocati rispettando le dimensioni, le limitazioni e le prescrizioni indicate nelle apposite schede per ogni mercato, raggruppamento, turno, fiera e posteggi fuori mercato, a condizione comunque che non risultino di impedimento o pregiudizio ad interessi pubblici o privati.

14. L'utilizzo di mezzi sonori, compresi gli apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette e c.d., è soggetto alle disposizioni del vigente Regolamento comunale per le attività rumorose.

15. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, il concessionario è considerato assente, e non può quindi esercitare, se si presenta sul mercato dopo l'orario prefissato per l'inizio dell'attività.

16. E' obbligatoria per gli operatori la permanenza sul posteggio per tutta la durata dell'orario di vendita stabilito per il mercato o la fiera.

Art. 12

Limiti e divieti nell'esercizio dell'attività di commercio itinerante e su posteggio

1. Per motivi di tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale per lo svolgimento dell'attività di cui sopra, è escluso l'uso di qualsiasi tipo di automarket o veicolo a motore. L'uso di motore elettrico è consentito esclusivamente per le operazioni di spostamento delle attrezzature, che dovranno essere fornite di ruote rivestite in gomma rigida per garantire l'integrità della pavimentazione e la silenziosità delle operazioni di posizionamento e obbligatoria rimozione al termine dell'orario giornaliero di attività.

2. Relativamente alle merceologie commerciabili, è esclusa la vendita dei seguenti prodotti:

armi ed esplosivi, oggetti preziosi, articoli usualmente venduti nei sexy-shop, prodotti chimici;

- E' tassativamente esclusa anche la vendita di indumenti ed oggetti, di qualsiasi tipo, materiale o dimensione, sui quali siano impresse o riprodotte frasi o immagini lesive del decoro, della fede religiosa e/o delle appartenenze culturali, e/o nazionali delle persone.

7. Le strutture di vendita devono essere messe in opera sul posteggio, ed utilizzate, in modo da assicurare, in qualsiasi momento il rispetto della superficie assegnata, come indicata nei relativi atti di concessione.

8. Gli aggetti tendari, ai quali è consentito appendere qualsiasi tipo di merce o materiale solamente all'interno, nel rispetto della superficie assegnata, sono consentiti nelle dimensioni e caratteristiche previste dalle singole schede allegato al Piano per la disciplina del commercio su area pubblica e devono risultare di immediata retrattibilità in modo da garantire il più rapidamente possibile lo sgombero della sede stradale nei casi di urgenza, ed a ciascun concessionario incombe l'onere della loro manutenzione, in modo da garantirne sempre la pulizia ed il decoro;

Art. 13

Sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione e/o concessione

1. La sospensione volontaria dell'attività di vendita, da comunicare preventivamente all'Amministrazione qualunque sia la durata, non potrà essere complessivamente superiore a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad $1/3$ del periodo di operatività della concessione di posteggio, fatti salvi i casi previsti dalla vigente normativa regionale. La ripresa dell'attività, se richiesto dall'Amministrazione, dovrà essere dimostrata con l'esibizione della documentazione fiscale relativa.

2. Nella ipotesi di malattia prevista dalla vigente normativa regionale, la sospensione dell'attività di vendita non potrà protrarsi per un periodo di tempo superiore a dodici mesi in un triennio, oltre al periodo di sospensione volontaria prevista al comma precedente.

3. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da aids, ai fini del comma precedente, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata.

4. La sospensione del titolo abilitativo, e, quindi, dell'attività di vendita, potrà essere disposta dal Comune, ai sensi della vigente normativa regionale, per un periodo da dieci a venti giorni, nelle fattispecie e con le modalità elencate e disciplinate dal successivo art. 14 del presente regolamento.

5. Oltre alle ipotesi di decadenza e revoca previste dalla vigente normativa regionale anche nel caso di morosità nel pagamento della TOSAP .

6. L'adozione del provvedimento di decadenza dell'autorizzazione e della concessione di posteggio investe tutta la pregressa attività collegata al titolo decaduto, nel senso che le presenze eventualmente maturate dall'operatore con l'atto medesimo, sono azzerate e non possono assolutamente essere vantate e/o valutate né per la spunta né per i concorsi per l'assegnazione di altri posteggi.

Art. 14

Sanzioni

1. In merito al sistema sanzionatorio inerente l'attività di commercio su aree pubbliche, si fa espresso riferimento alla normativa regionale in materia,

2. Sono considerate violazioni di particolare gravità, le infrazioni sotto elencate, a seguito delle quali, pertanto, l'Amministrazione disporrà a carico del concessionario la sospensione dell'attività per un periodo da dieci a venti giorni:

a. occupazione di suolo pubblico in eccedenza di mq. 2.

b. inadempimento, all'obbligo della rimozione della struttura al termine dell'orario di vendita.

c. commercio di animali vivi in difetto di osservanza della vigente normativa di tutela dei medesimi, rilevata anche per una sola volta;

d. mancanza della idoneità sanitaria delle strutture di vendita, rilevata per due volte in un periodo di dodici mesi, prescindendo da analoghe disposizioni di organi preposti alla vigilanza in materia di igiene e sanità;

e. violazione, nei mercati in cui è presente il servizio, delle modalità di attestazione della presenza o di partecipazione alle operazioni di "spunta", rilevata per due volte in un periodo di dodici mesi;

3. Ai fini della rilevazione delle sanzioni sopra indicate, si considerano come eccedenti la superficie in concessione le porzioni di suolo effettivamente sottratte all'utilizzo pubblico.

Articolo 15

Normativa igienico-sanitaria

1. Per l'esercizio del commercio su area pubblica, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo esercitato, (banco temporaneo, negozio mobile, automarket o costruzione stabile), si intendono integralmente richiamate le disposizioni di carattere igienico-sanitario e di sicurezza stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti, particolarmente in materia di vendita e somministrazione di generi alimentari.

2. Qualora pervenga da parte della competente ASL, o altro soggetto cui compete il controllo in materia, comunicazione relativa alla perdita dell'idoneità sanitaria, deve essere disposta, a carico dell'azienda commerciale relativa, la sospensione dell'attività di vendita fino al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie richieste.

3. Il commercio di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto delle norme vigenti in materia. Nei mercati e nelle Fiere, è vietato vendere animali vivi nello stesso posteggio, o nei posteggi contigui, in cui sono esposti e/o commercializzati generi destinati all'alimentazione umana.

Titolo 2 Mercati

Articolo 16

Individuazione dei mercati

1. I mercati istituiti nel territorio comunale, nel numero, nella composizione e con le diverse prescrizioni stabilite per ognuno di essi, sono quelli risultanti dalle singole schede allegate al Piano per la disciplina del commercio su area pubblica.

Articolo 17

Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. I mercati sono gestiti dal Comune che, nelle forme individuate dal Piano per la disciplina del commercio su area pubblica, assicura l'espletamento delle attività e l'erogazione dei servizi necessari al loro funzionamento.

2. Il comune può prevedere forme diverse di gestione, affidando alcuni servizi inerenti le attività mercatali a soggetto esterno.

3. Ogni operatore su area pubblica, ditta individuale o società, non può ottenere in concessione, o acquisire successivamente per compravendita di azienda commerciale, più di due posteggi nello stesso mercato e nello stesso giorno della settimana.

4. Gli operatori riservati ai sensi della L. 104\92 e gli imprenditori agricoli non possono ottenere in concessione più di un posteggio riservato in ogni mercato, nello stesso giorno della settimana.

5. Gli orari di vendita, sempre modificabili con ordinanza del Sindaco, sono quelli risultanti dalle schede dei mercati allegate al Piano del commercio. L'accesso alle aree mercatali non può avvenire prima di un'ora dal previsto inizio dell'attività.

6. Entro un'ora dalla cessazione della vendita, ogni operatore deve provvedere a lasciare il posteggio in concessione completamente sgombro da merci, rifiuti e nettezza di qualsiasi genere. La raccolta dei medesimi deve avvenire nelle attrezzature, nei tempi e con le modalità previste per il relativo servizio gestito dall'Amministrazione o da altro soggetto incaricato.

Articolo 18

Rilascio in concessione decennale dei posteggi non riservati

1. Nella eventualità dell'esistenza di posteggi vacanti, qualora venga ritenuto opportuno procedere alla assegnazione dei medesimi, il Comune rilascia le autorizzazioni e concessioni decennali dei posteggi a seguito di pubblicazione di apposito bando di concorso pubblico.

I bandi devono contenere:

- a) elenco dei posteggi da assegnare, con le caratteristiche e la destinazione di ciascuno;
- b) eventuale elenco dei posteggi riservati, ai sensi dell'art. 38 della L.R. 25/2005 e successive modifiche;
- c) giorno di inizio e termine ultimo per la presentazione delle domande;
- d) motivi di esclusione dalla partecipazione;
- e) criteri di formulazione delle graduatorie;

2. I bandi di cui al comma 1 devono essere inviati per la pubblicazione alla redazione del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ed adeguatamente pubblicizzati.

3. Esaminate le domande pervenute, viene formulata la graduatoria sulla base dei seguenti criteri in ordine di priorità:

- a) - Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato;
- b) - Maggiore anzianità maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese quale operatore di commercio su area pubblica;

4. Ai soggetti utilmente collocati nella graduatoria, il Comune rilascia autorizzazione e contestuale concessione decennale di posteggio.

Articolo 19

Rilascio in concessione decennale dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. Nell'ipotesi dell'esistenza in un mercato di posteggi vacanti riservati agli imprenditori agricoli, qualora venga ritenuto opportuno procedere alla assegnazione dei medesimi, il Comune rilascia la concessione decennale del posteggio a seguito di bando pubblico, da pubblicarsi con le modalità indicate dall' articolo che precede, e conseguente formazione di una graduatoria redatta tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

- a) - Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente, su posteggi riservati alla medesima categoria di operatori, nell'ambito del mercato;
- b) - Anzianità di esercizio dell'attività di imprenditore agricolo riferita all'iscrizione nel Registro delle Imprese.

2. Ogni imprenditore agricolo non potrà ottenere in concessione, né acquisire successivamente per compravendita di impresa agricola, più di un posteggio riservato nello stesso mercato, nel medesimo giorno della settimana.

Articolo 20

Rilascio in concessione decennale dei posteggi riservati ai portatori di handicap

1. Per i posteggi vacanti del mercato riservati ai portatori di handicap, come certificati ai sensi della L. 104\92, il Comune rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione a seguito di bando di concorso, da pubblicarsi con le modalità indicate al precedente articolo 19, e successiva redazione di una graduatoria sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

- a) - Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente, sui posteggi riservati alla medesima categoria di operatori, nell'ambito del mercato;
- b) - Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese come operatore su area pubblica.

2. Ogni operatore riservista non potrà ottenere in concessione, né acquisire successivamente per compravendita di azienda commerciale, più di un posteggio riservato nello stesso mercato, nel medesimo giorno della settimana.

3. Agli operatori di cui al presente articolo è data facoltà di partecipare anche all'assegnazione di posteggi non riservati nell'ambito del mercato, purchè non venga superato il limite complessivo di due posteggi giornalieri all' interno dello stesso mercato.

Articolo 21

Assegnazione dei posteggi occasionalmente vacanti e calcolo delle presenze

1. L'operatore concessionario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente sul posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.

2. L'assegnazione giornaliera dei posteggi occasionalmente vacanti nei mercati è effettuata dal personale del Comune, o da altro soggetto autorizzato, rispettando la destinazione dei posteggi e adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di numero di presenze nel mercato, si tiene conto dell'anzianità complessiva maturata dall' operatore medesimo rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche.

La presenza maturata deve essere comprovata dal relativo bollettino di pagamento tosap, correttamente compilato e pagato entro il giorno successivo non festivo rispetto al giorno di svolgimento del mercato settimanale .

3. L'assegnazione giornaliera dei posteggi riservati ai portatori di handicap ed agli imprenditori agricoli, occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata ai soggetti aventi gli stessi requisiti, secondo le modalità di cui al comma precedente e rispettando la destinazione del posteggio.

4. Qualora l'operatore che ha ottenuto in assegnazione temporanea un posteggio, rinunci esplicitamente ad esercitare l'attività di vendita, non sarà riconosciuta alcuna presenza.

5. Nel caso in cui, successivamente alle operazioni di assegnazione dei posteggi vacanti, venga rilevata la presenza sul posteggio di un soggetto diverso rispetto all'assegnatario, l'esercizio dell'attività deve considerarsi illegittimo e l'operatore sanzionato ai sensi della normativa vigente.

Articolo 22

Mercati straordinari

1. Ai mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive di quelle ordinariamente previste, sono autorizzati a partecipare gli operatori che costituiscono l' organico dello stesso giorno della settimana in cui si svolge il mercato, senza riassegnazione dei posteggi. Quando il mercato straordinario si svolga nelle giornate domenicali, è autorizzato ad esercitare l' attività di vendita l' organico del mercato di uno dei giorni della settimana, individuato con rotazione annuale.
2. E' previsto lo svolgimento di mercati straordinari nei giorni 8 dicembre e le domeniche di dicembre precedenti il Natale, con orario di vendita 8-18. Qualora il giorno 8 dicembre coincida con la giornata del mercato settimanale, il mercato straordinario non verrà svolto.
3. Le assenze nei mercati straordinari degli operatori concessionari non sono conteggiate come tali, ma sono conteggiate le presenze degli "spuntisti", ove ammessi.

Titolo 3 Posteggi isolati o fuori mercato

Articolo 23

Definizione

1. I posteggi isolati o fuori mercato istituiti sul territorio comunale sono individuati in apposito elenco allegato al Piano per la disciplina del commercio su area pubblica, distinti per localizzazione e con indicazione del periodo di operatività, dimensioni, caratteristiche, destinazione merceologica e eventuale specializzazione.

2. Non sono compresi nell'elenco di cui al comma precedente, i chioschi per la vendita di giornali e riviste né quelli di servizio a impianti per la distribuzione di carburanti su suolo pubblico, in quanto tali attività sono soggette a programmazione e pianificazione diverse da quella del Commercio su aree pubbliche.

Per quanto attiene agli impianti di distribuzione di carburante, l'eventuale vendita di alcuni prodotti, accessori (quali ricambi per veicoli, prodotti di manutenzione degli stessi, pile e torce elettriche, catene da neve, frangisole, mappe e guide turistiche ecc) potrà essere autorizzata quale attività integrativa di quella principale, senza costituire titolo di abilitazione al commercio su area pubblica in forma itinerante né alla partecipazione a fiere o mercati.

Articolo 24

Assegnazione decennale dei posteggi fuori mercato

1. Il rilascio della autorizzazione decennale e la contestuale concessione dei posteggi fuori mercato non assegnati, avviene tramite bando di concorso, da pubblicare all'Albo Pretorio del Comune e nei locali dell' Area Sviluppo Economico, nonché da inviare alle Associazioni di categoria interessate almeno 30 giorni prima della data stabilita per l'inizio della presentazione delle domande. Fra tutti i soggetti che avranno presentato regolare domanda sarà redatta apposita graduatoria sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

- a) - Maggiore anzianità di presenza sul posteggio medesimo;
- b) - Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese quale operatore su area pubblica;
- c) - Ordine cronologico di presentazione delle domande.

2. Qualora si tratti di posteggi di nuova istituzione, comunque previsti nel Piano per la disciplina del commercio su area pubblica ma non ancora assegnati, il Comune rilascia l'autorizzazione e concessione decennale tramite bando di concorso, da pubblicarsi all'Albo Pretorio del Comune e nei locali dell'Area Sviluppo Economico, nonché da inviare alle Associazioni di categoria interessate almeno 30 prima della data stabilita per l'inizio della presentazione delle domande. La relativa graduatoria sarà redatta sulla base della anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese per l'attività di commercio su area pubblica.

Art. 25

Esercizio dell'attività' nei posteggi fuori mercato

1. L'attività di vendita deve essere svolta nel rispetto degli orari indicati nelle relative schede allegate al Piano per la disciplina del Commercio; in particolare il posteggio non potrà essere occupato prima di un' ora dall'inizio dell'orario vendita e, entro un'ora dal termine dell'orario di attività, deve essere lasciato libero e sgombro da mezzi e nettezza

2. Nei posteggi ove è autorizzato il commercio di generi alimentari, per motivi igienico-sanitari, tutte le strutture di vendita diverse dai chioschi dovranno essere rimosse al termine dell' attività. L'inosservanza dell'obbligo di rimozione della struttura di vendita costituisce violazione del presente regolamento e come tale sanzionabile, fatti salvi ulteriori misure da parte della competente Azienda Sanitaria per quanto concerne gli aspetti di ordine igienico.

3. Ai sensi della vigente normativa regionale, il Comune può introdurre, per la tutela di specifiche zone del territorio comunale di interesse storico-artistico o ambientale, limitazioni o divieti al commercio di particolari prodotti sui posteggi fuori mercato.

Articolo 26

Assegnazione giornaliera dei posteggi fuori mercato occasionalmente vacanti

1. Il concessionario che entro l'orario prefissato per l'inizio dell'attività di vendita non sia presente sul posteggio è considerato assente ed è consentito ad altro operatore su area pubblica l'esercizio del commercio sul posteggio temporaneamente non occupato. Nella eventualità che il concessionario abbia lasciato il mezzo, o la struttura utilizzata per l'attività, in sosta sul posteggio impedendone, di fatto, l'occupazione da parte di altro operatore, sarà sanzionato per violazione del presente Regolamento.

2. Per l'occupazione dei posteggi occasionalmente liberi, consentita per il solo orario giornaliero di svolgimento dell'attività, gli operatori devono adottare come criterio di priorità il più alto numero di presenze maturate su quello specifico posteggio. A parità di anzianità di presenze, avrà rilievo l'anzianità maturata dall'operatore, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese per l'attività di commercio su area pubblica. La presenza maturata dovrà, naturalmente, essere comprovata dal relativo bollettino di versamento TOSAP correttamente compilato e pagato il giorno stesso dell'occupazione del posteggio.

4. I posteggi fuori mercato di nuova istituzione, come risultano dal Piano per la disciplina del commercio su area pubblica, sono utilizzati dall'Amministrazione per collocazioni provvisorie e temporanee, fino all'espletamento del concorso pubblico per il rilascio in concessione decennale dei posteggi medesimi.

Successivamente alla loro assegnazione, potranno essere occupati giornalmente dagli "spuntisti" nei casi di temporanea assenza del concessionario.

Art.27

Variazioni nei posteggi fuori mercato

1 Nei posteggi fuori mercato, ubicati in qualsiasi zona del territorio comunale, non è ammessa variazione del genere merceologico commerciabile rispetto a quello autorizzato, (alimentari o non alimentari), e risultante del Piano del Commercio.

2 E' vietata la collocazione di strutture e/o arredi permanenti, di qualsiasi tipo, dimensione e/o materiale, sui posteggi fuori mercato assegnati in concessione, in qualsiasi zona del territorio comunale collocati.

Titolo 4 Fiere

Articolo 28

Definizione e funzionamento delle fiere

1. Per fiera si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività
2. La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale relative al suo funzionamento. In conformità alla vigente normativa regionale, il Comune può prevedere l'affidamento di alcuni servizi a soggetti esterni all'Amministrazione.

Articolo 29

Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere

1 Il Comune rilascia la concessione decennale del posteggio nella Fiera sulla base di graduatorie, distinte per categorie di operatori e destinazione dei posteggi, formulate a seguito di pubblicazione di apposito bando di concorso pubblico.

I bandi devono contenere:

- a) elenco dei posteggi da assegnare, con le caratteristiche e la destinazione merceologica ove prevista;
- b) eventuale elenco dei posteggi riservati, ai sensi dell' art.38, commi della L.R. 28\2005;
- c) data iniziale e termine ultimo per la presentazione delle domande;
- d) motivi di esclusione dalla partecipazione;
- e) criteri di formulazione delle graduatorie;

2. I bandi di cui al comma 1 devono essere inviati per la pubblicazione alla redazione del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, con le modalità e nei termini previsti dalla Regione medesima, e trasmessi alle Associazioni di categoria almeno venti giorni prima della data prevista per l' invio delle domande.

3. Le graduatorie saranno redatte tenendo conto dei seguenti criteri in ordine di priorità:

- a) Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito della Fiera, documentata dai bollettini di pagamento TOSAP o risultante da atti approvati dal Comune nelle edizioni precedenti della Fiera medesima;
- b) Maggiore anzianità maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese quale operatore di commercio su area pubblica;

4. Gli operatori utilmente collocati nella rispettiva graduatoria, che non risultino assegnatari di posteggio, costituiscono le graduatorie dei c.d. "riservisti", alle quali attingere nei casi di assegnazione temporanea dei posteggi per assenza dei concessionari.

5 Ad ogni operatore, ditta individuale o società, non sarà rilasciata più di una concessione di posteggio per ogni Fiera. Nell'ipotesi di Fiera articolata su più giorni si conferma la possibilità per ogni concessionario di operare anche come "riservista" in caso di vacanza dei posteggi, fermo restando che sarà riconosciuta una sola presenza effettiva.

Articolo 30

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente vacanti o comunque non assegnati

1. Gli operatori concessionari che nel giorno di svolgimento della Fiera non siano presenti sul posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, sono considerati assenti e si procede all'assegnazione dei posteggi vacanti ai "riservisti".

2. Esaurita la eventuale graduatoria dei riservisti, in caso di persistente vacanza di posteggi, questi sono assegnati agli operatori presenti che possano vantare il maggior numero di presenze effettive nella Fiera. A parità di presenze si terrà conto dell'anzianità complessiva maturata dall'operatore rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese

3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap e ai produttori agricoli, occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata dal Comune ai soggetti aventi gli stessi requisiti, secondo le modalità di cui ai commi precedenti. Pertanto, i suddetti posteggi non possono essere assegnati a soggetti non appartenenti alle categorie per cui sono stati istituiti e riservati.

Articolo 31

Calcolo delle presenze

1. Per ogni edizione della Fiera potrà essere riconosciuta ad ogni operatore, sia ditta individuale che società, soltanto una presenza effettiva.

Articolo 32

Decadenza della concessione di posteggio

1. La concessione decennale di posteggio decade nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio per un numero di edizioni superiori ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di assenza ammessi dalla vigente normativa regionale. Ogni ulteriore mancata occupazione del posteggio in concessione, sarà considerata assenza a tutti gli effetti.

Titolo 5 Fiere Promozionali

Articolo 33

Definizione e modalità di gestione delle Fiere promozionali

1. Per Fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche, o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.
2. A tali manifestazioni, oltre agli operatori già autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, possono partecipare anche i gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese per il commercio, all'Albo Artigiani o all'Albo Imprenditori Agricoli o che siano in possesso di dichiarazione di inizio attività per opere dell'ingegno.
3. Per motivate e particolari esigenze, anche prevedendo la partecipazione di specifiche categorie merceologiche e produttive, il Comune ha la facoltà di indire ulteriori Fiere promozionali rispetto a quelle previste dal Piano del commercio, previo confronto con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Sono comprese nelle suddette Fiere, quelle di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole 20.11.2007. Nel caso in cui la fiera divenga ricorrente, la stessa sarà inserita nel Piano in occasione del suo aggiornamento.
4. La fiera promozionale è gestita dal Comune, che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi relativi al suo funzionamento oppure da soggetti esterni all'Amministrazione regolarmente individuati, che dovranno anche provvedere alla cura ed al rispetto di tutti gli adempimenti di ordine igienico-sanitario e di sicurezza imposti dalla normativa vigente in materia.

Articolo 34

Criteri e modalità di assegnazione dei posteggi

1. Il Comune, per le Fiere promozionali gestite direttamente, rilascia la concessione temporanea di posteggio per il periodo di svolgimento della Fiera, a seguito di pubblicazione di specifico bando, e redazione di apposite graduatorie sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - a) - per i soggetti già autorizzati al commercio su aree pubbliche,
 - Maggiore numero di presenze effettive maturate nelle precedenti edizioni della Fiera promozionale, documentate dai bollettini di pagamento TOSAP;
 - Anzianità complessiva maturata dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione nel registro delle Imprese quale operatore su area pubblica ;
 - b) - per i soggetti iscritti nel registro delle imprese, se ammessi dal bando
 - Maggiore numero di presenze effettive maturate nelle precedenti edizioni della Fiera
 - Anzianità complessiva maturata dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione nel registro delle Imprese ;
 - c) - per gli imprenditori agricoli , se ammessi dal bando:
 - Maggiore numero di presenze effettive maturate nelle precedenti edizioni della Fiera ;
 - Anzianità complessiva maturata dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione nel registro delle Imprese quale imprenditore agricolo ;
2. I bandi devono essere pubblicati all'Albo Pretorio del Comune, almeno 30 giorni prima della data stabilita per l'inizio della presentazione delle domande, esposti presso la sede dell'Area Sviluppo Economico e comunicati alle Associazioni di Categoria interessate. I suddetti termini possono essere ridotti per motivate esigenze riconosciute dall'Amministrazione.

Art. 35

Calcolo delle presenze

1. La presenza effettiva in una Fiera promozionale organizzata e gestita direttamente dall'Amministrazione può essere valutata solo a condizione che l'operatore abbia esercitato nella fiera stessa per tutta la sua durata. Per ogni edizione della Fiera Promozionale non può riconoscersi ad ogni operatore più di una presenza.

Articolo 36

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente vacanti

1. L'operatore concessionario che nel giorno di svolgimento della Fiera Promozionale non sia presente sul posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore. Esaurita la eventuale graduatoria dei riservisti, in caso di persistente vacanza di posteggi, questi sono assegnati agli operatori occasionalmente presenti, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze effettive maturate nelle precedenti edizioni della Fiera. A parità di presenze nella Fiera si tiene conto dell'anzianità complessiva maturata dall'operatore rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese.

2. L'assegnazione dei posteggi eventualmente riservati ai portatori di handicap e ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma precedente. I suddetti posteggi non possono essere assegnati a soggetti non appartenenti alle categorie per cui sono stati istituiti e riservati.

Titolo 6

Autorizzazioni e Concessioni

temporanee

Art. 37

Autorizzazioni temporanee di commercio nell'ambito di manifestazioni non commerciali

1. Agli organizzatori di manifestazioni a carattere culturale, sportivo o ricreativo è consentito, per la miglior riuscita delle manifestazioni stesse, chiedere il rilascio di autorizzazioni temporanee di commercio a favore di soggetti iscritti nel registro delle imprese (commercianti, artigiani, imprenditori agricoli) e individuati dagli organizzatori medesimi.
2. La richiesta suddetta, corredata dalla specifica istanza sottoscritta dall'operatore individuato per l'esercizio dell'attività di vendita, è presentata, unitamente alla ulteriore documentazione, all'ufficio competente al rilascio dell'atto di concessione di suolo pubblico per la manifestazione. L'ufficio suddetto provvederà alla consegna ai soggetti organizzatori, in una unica soluzione, anche dell'atto autorizzatorio all'attività di commercio.
3. E' comunque esclusa la possibilità del rilascio di autorizzazioni temporanee di commercio ove, per le modalità di vendita, il numero dei partecipanti e la tipologia delle merci offerte, si configuri una mera attività di vendita, in assenza di una manifestazione, ricorrenza o evento che ne giustifichi l'esercizio.
vigenti normative in materia igienico-sanitaria.

Titolo 7 Commercio itinerante

Articolo 38

Titolo abilitativo all'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'attività di commercio in forma itinerante, ai sensi della vigente normativa regionale, deve essere esercitata previa dichiarazione di inizio attività e ricevimento della medesima da parte del comune in cui l'operatore ha la residenza o la sede legale della società.
2. Nel caso in cui la dichiarazione, redatta sullo specifico modello predisposto dall'Amministrazione, non risulti correttamente compilata, l'ufficio provvede a richiedere la documentazione e/o le dichiarazioni integrative, compresa la ricevuta di pagamento dei diritti di istruttoria. Qualora, nel termine indicato, non pervenga quanto richiesto all'operatore, la denuncia sarà dichiarata inefficace, e l'eventuale prosecuzione dell'attività sarà considerata abusiva.

Articolo 39

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. Il commercio in forma itinerante può essere svolto esclusivamente utilizzando come struttura di vendita il mezzo adibito al trasporto della merce. E' dunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo, integrando tale ipotesi quella del commercio su posteggio senza la prescritta concessione e come tale sanzionabile.
2. L'esercizio dell'attività è consentita a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni comunali che disciplinano la circolazione stradale e con il Codice della strada. Il periodo massimo di sosta nella stessa area è stabilito in un ora; decorso tale periodo l'operatore itinerante deve allontanarsi di almeno 300 metri dall'area medesima prima di poter di nuovo fermarsi in altra area pubblica.

Articolo 40

Determinazione degli orari di vendita

1. Ai sensi delle norme vigenti l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è stabilito dalle ore 8,00 alle ore 20,00 dei giorni feriali, quindi con esclusione di tutti i giorni domenicali e festivi.

Titolo 8 Norme finali

Articolo 41

Variazione dimensionamento e localizzazione dei posteggi

1. Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e/o complessivo dei posteggi, nei mercati e nelle fiere, e della loro localizzazione, sempreché disposte per urgenti motivi di interesse pubblico e per comprovata causa di forza maggiore, si attuano con Determinazione dirigenziale, previa informazione alle Organizzazioni di categoria degli operatori su area pubblica.

2. Quando, a seguito del trasferimento definitivo di un mercato, di un raggruppamento, di una fiera o di un posteggio isolato, le condizioni logistiche dell'area di nuovo insediamento lo consentano, è ammesso l'ampliamento della superficie in concessione.

L'ampliamento deve riguardare tutti i posteggi del mercato o della fiera e, comunque, essere riconosciuto funzionale all'interesse dell'intero complesso di posteggi.

Articolo 42

Canone di concessione suolo pubblico

1. Il corrispettivo per la concessione del suolo è determinato sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Qualora il pagamento per l'occupazione temporanea ed occasionale di un posteggio risulti in misura inferiore a quella dovuta, non costituirà titolo per l'attribuzione della presenza effettiva, salva ogni azione di recupero di ordine tributario da parte del competente Ufficio dell'Amministrazione.

ART. 43

Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di commercio su area pubblica, compresa la regolamentazione degli orari di vendita, in qualsiasi forma adottate.